



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Udienza del 15/07/2025 N. 11133/2024 RG

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI MILANO

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133**

nella causa promossa

da

MENTA EDY in proprio e quale legale rapp.te di M&M HOTEL DI EDY MENTA E C.
rappresentati e difesi dall'Avv.to FASANI VALERIA ed elett.te dom.to presso lo studio in
Indirizzo Telematico

RICORRENTE

contro

INPS rappresentato e difeso dall'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to
presso lo studio in PIAZZA MISSORI, 8/10 20122 MILANO

RESISTENTE

OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 27.9.24 il ricorrente MENTA EDY ha convenuto in giudizio
INPS chiedendo al giudice:



In via preliminare, emettere ordinanza immediata di sospensione ai sensi e per gli effetti di cui all'art 5 del Dlgs n. 150/2011 dell'esecuzione dell'ordinanza – ingiunzione n. 01-001810147 relativo all'atto di accertamento n. INPS.4902.04/09/2019.0195233 del 04/09/2019 riferita all'anno 2018, con protocollo n. INPS.4902.19/07/2024.0352518 notificata in data 01.08.2024, Nel merito, in via principale, con sentenza provvisoriamente esecutiva da pronunciarsi nei confronti dell'Inps convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, accertare e dichiarare l'illegittimità, per i motivi sopra esposti, dell'ordinanza ingiunzione n. 01-001810147 relativo all'atto di accertamento n. INPS.4902.04/09/2019.0195233 del 04/09/2019 riferita all'anno 2018, con protocollo n. INPS.4902.19/07/2024.0352518 notificata in data 01.08.2024. Conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto all'INPS dal ricorrente Sig. Edy Menta né in proprio né quale legale rappresentante di M&M HOTEL DI EDY MENTA E C.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.

IN DIRITTO

Preliminarmente occorre dichiarare la inammissibilità del ricorso in opposizione.

L'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata alla parte ricorrente in data 1.8.24.

I ricorrenti oppositori hanno proposto ricorso in data 27.9.25 quando erano ampiamente decorsi i trenta giorni previsti per la opposizione

Il ricorrente ha contrastato l'eccezione dell'INPS affermando che l'opposizione a ordinanza ingiunzione è sottoposta alla sospensione dei termini feriali di cui alla legge 742 del 1969.

Se è vero che l'art. 1 di questa legge dispone: *“Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”*; tuttavia l'art. 3 stessa legge prevede: *In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile (vale a dire alle controversie di lavoro e previdenza ed assistenza).*

Tale disposizione va coordinata con la norma di cui all'art. 35 L. 689/81 che così dispone:

..... Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche



il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

(omissis)

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro.

Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli 442 e ss. cpc”.

La giurisprudenza ha poi precisato tuttavia che mentre alle controversie che hanno ad oggetto l'opposizione ad ordinanza ingiunzione per le violazioni cd formali - vale a dire attinenti alle violazioni di norme inerenti all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro – si applica la sospensione dei termini feriali invece per le ordinanze ingiunzioni che hanno ad oggetto il mancato pagamento dei contributi e le sanzioni relative che vengano irrogate non si fa applicazione della sospensione dei termini feriali.

La Suprema corte ha così specificato che il criterio selettivo non è dato dall'essere le opposizioni sottoposte al rito del lavoro o meno, bensì dalla natura della controversia: solo per il mancato pagamento dei contributi vale il principio della inapplicabilità della sospensione di cui all'art. 3 della L. 742/69; invece per le violazioni inerenti all'accertamento del rapporto di lavoro si fa applicazione dell'art. 1 di quella legge che prevede la sospensione dei termini feriali.

In tal senso è la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte.

La sentenza della Cassazione del 24.7.2008 n. 20375 ha così disposto:

“Sicuramente la sospensione feriale dei termini, secondo la disciplina dettata dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, deve applicarsi a tutti i casi in cui “la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere un suo diritto” e, quindi, anche ai termini previsti per la proposizione di un'azione, al di là del richiamo formalistico all'una o all'altra categoria di termini (cfr. le sentenze della Corte costituzionale n. 255 del 1987, n. 49 del 1990, n. 380 del 1992, n. 268 del 1993, n. 296 del 1998; nonché Cass. 5 marzo 1990, n. 1726, 19 luglio 1990, n. 7409, 28 maggio 1991, n. 6041). Ed è altresì pacifica l'applicabilità della sospensione al procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione concernente l'applicazione di sanzioni amministrative, disciplinato dagli art. 22 e 23 1. 24 novembre 1981 n. 689, ancorché le sanzioni siano afferenti alla materia del lavoro o della previdenza ed assistenza obbligatorie (vedi, per tutte, Cass. S.u. 30 marzo 2000, n. 639).

1.2. Ma la stessa sentenza delle Sezioni unite della Corte, sopra richiamata, è giunta a tale conclusione proprio sul rilievo che l'eccezione di cui all'art. 3 1. n. 742/1969 comprende tutte le controversie che sono assoggettate al rito speciale del lavoro, nei casi espressamente indicati dall'art. 35 1. n. 689 del 1981 (violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale dei contributi e premi o violazioni dalle quali derivi l'omesso o parziale versamento di contributi e premi), norma che ha la funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione come idoneo a soggiacere al regime di sottrazione alla sospensione. A questo orientamento va data continuità siccome le argomentazioni del ricorrente non sono idonee a determinare un mutamento di indirizzo. L'art. 35 1. 689/1981 si esprime chiaramente nel senso che, per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, il procedimento amministrativo di riscossione è quello di



cui all'art. 18, ancorché con la stessa ordinanza-ingiunzione si provveda anche alla riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile; l'eventuale fase giurisdizionale, invece, è regolata nel senso che il termine per proporre opposizione è quello di cui all'art. 22, che al ricorso in opposizione è allegata l'ordinanza notificata, la cui esecutività non è sospesa, salvo provvedimento del giudice, che è ammissibile la difesa personale, ma l'opposizione si propone al giudice del lavoro ed il relativo giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Non si ravvisa, quindi, nella legge elemento alcuno che possa confortare la tesi secondo cui la controversia in questione non potrebbe essere ascritta alle controversie concernenti la materia della previdenza e dell'assistenza obbligatorie sottratte alla sospensione feriale.

1.3. Va altresì rilevato, a chiusura del discorso, che la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata (decisioni n. 61 del 1985 en. 61 del 1992) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui si applica anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali, sul rilievo dell'identità di ratio sottesa alla disciplina unitaria della disposizione relativa alle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria, sia a quelle promosse dagli aventi diritto alle prestazioni, sia a quelle promosse dagli enti previdenziali contro i datori di lavoro per ottenere il pagamento dei contributi, in quanto la sollecita definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute. Non risponderebbe, perciò, al criterio dell'obbligo di interpretare le norme in senso costituzionalmente orientato, riservare un trattamento differenziato al giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione emanata per le violazioni concernenti l'omesso versamento di contributi o premi e per il pagamento del debito.

Nello stesso sono poi la Sentenza della Cassazione n. 17073 del 03/08/2007; la sentenza n. 18145 del 23/10/2012; la sentenza della Cassazione del 29.1.21 n. 2145.

Pertanto va dichiarata la inammissibilità del ricorso.

In quanto soccombente il ricorrente va condannato a rimborsare ad INPS le spese di lite che si determinano in € 1.200,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.

Sentenza esecutiva

PQM

Dichiara la inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente MENTA EDY in proprio e quale legale rapp.te della ditta e M&M HOTEL DI EDY MENTA E C. a rimborsare ad INPS le spese di lite che liquida in € 1.200,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.

Sentenza esecutiva

Milano, 15/07/2025

il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio

